



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTI gli articoli da 26 al 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano una nuova disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, già disciplinati dall'articolo 3 della legge 28 giugno 2012.n. 92;

VISTO, in particolare, l'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali aventi ad oggetto la costituzione, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, di fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dal Titolo I dello stesso decreto legislativo in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

VISTO il comma 7 del citato articolo 26, che prevede l'istituzione obbligatoria dei suddetti fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;

VISTO il comma 8 del medesimo articolo 26, il quale stabilisce che i fondi già costituiti alla data del 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015 e che in mancanza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque

dipendenti, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i contributi già versati o comunque dovuti vengono trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale;

VISTO l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 17 agosto 2015, con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE avente lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali con più di quindici dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria;

VISTO l'accordo sindacale stipulato in data 30 novembre 2015 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI con cui, in attuazione dell'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato convenuto di modificare l'ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto interministeriale n. 90401 dell'8 giugno 2015 estendendolo a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti;

RITENUTO, pertanto, di modificare il campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE in applicazione dell'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015

DECRETA

Art. 1

1. All'articolo 2, comma 1, alinea, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8

giugno 2015, n. 90401, le parole: <<con più di quindici dipendenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<con più di cinque dipendenti>>.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23/05/2016

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan